



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

QUARTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Cozzi
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **16565/2020** promossa da:

ELIE SAAB FRANCE S.A.R.L. (C.F. 00440251429), con il patrocinio dell'avv. BERNARDINI MATTIA e dell'avv. BERTONE GIANMARCO (BRTGMR74L17B157I) elettivamente domiciliato in GALLERIA STRASBURGO, 3 20122 MILANO presso il difensore avv. BERNARDINI MATTIA

opponente

contro

CONFEZIONI E FACON S.R.L. CON SIGLA CIEFFE S.R.L. (C.F. 00819470196), con il patrocinio dell'avv. MENGHI ENNIO e dell'avv. PRAINO MARCO (PRNMRC70H10F205R), elettivamente domiciliato in PIAZZA PAOLO FERRARI, 8 20121 MILANO presso il difensore avv. MENGHI ENNIO

opposta

CONCLUSIONI

Per **ELIE SAAB FRANCE S.A.R.L.**
contrariis reiectis,

In via preliminare nel rito:

- previe le declaratorie tutte ritenute di giustizia, accertare l'incompetenza del Tribunale Ordinario di Milano a conoscere la presente controversia per averne le parti pattuito la remissione in arbitri e per l'effetto dichiarare nullo e comunque revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo qui opposto, emesso il 4 dicembre 2019 dal Tribunale Ordinario di Milano al n. 26717/2019 del 20/12/2019, R.G. n. 58784/2019, Rep. n. 18887/2019 del 20/12/2019;

In via principale nel merito:

- previe le declaratorie tutte ritenute di giustizia, accogliere la presente opposizione, rigettando l'avversa domanda di pagamento, e dichiarare nullo e comunque revocare il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso il 4 dicembre 2019 dal Tribunale Ordinario di Milano al n. 26717/2019 del 20/12/2019, R.G. n. 58784/2019, Rep. n. 18887/2019 del 20/12/2019, in quanto infondato in fatto ed in diritto, per non essere la società opponente **ELIE SAAB FRANCE** obbligata al pagamento di quanto ad essa ingiunto nel predetto decreto ingiuntivo qui opposto, per le motivazioni dedotte in narrativa;

In via riconvenzionale:

previe le declaratorie tutte ritenute di giustizia, e quindi in denegata ipotesi del mancato riconoscimento dell'esistenza di una valida clausola arbitrale, accertare e dichiarare il credito vantato dalla medesima



società opponente ELIE SAAB FRANCE nei confronti della società opposta "Confezioni e Facon S.r.l.", in sigla "CIEFFE SRL" (C.F./P.I.V.A.: 00819470196), corrente in Milano (MI) Via Mecenate n. 84/86 per euro 83.308,78, oltre interessi, dal dovuto al saldo, nella misura di cui al D.Lgs 231/02, e per l'effetto disporre la compensazione (legale o, in subordine, giudiziale) tra i reciproci debiti vantati gravanti sulle rispettive parti processuali

Per CONFEZIONI E FACON S.R.L. CON SIGLA CIEFFE S.R.L.

Voglia l' Ill.ma S.V., respinta ogni avversa eccezione e conclusione:

in via pregiudiziale e di rito

- rigettare l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Milano proposta da parte attrice, in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi in atti;

nel merito, in via principale

- rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da Elie Saab France S.a.r.l. in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, condannare Elie Saab France S.a.r.l. al pagamento in favore di Cieffe Srl della somma capitale di € 893.393,78#, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati dal dovuto sino al soddisfo;

- in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite;

in via istruttoria

- solo ove occorra ai fini del rigetto dell'opposizione avversaria e dell'accoglimento delle domande formulate da Cieffe Srl, senza alcuna inversione dell'onere della prova, si insiste per l'ammissione delle prove dedotte dall'odierna opposta con le memorie ex art. 183 /VI comma nn. 2 e n. 3 Cod.Proc.Civ..

Motivazione

Elie Saab France s.a.r.l. conveniva in giudizio la Confezioni e Facon srl (con sigla Cieffe srl) proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano provvisoriamente esecutivo n. 26717/2019, R.G. n. 58784/2019, Rep. n. 18887/2019 del 20/12/2019, che ingiungeva all'opponente il pagamento in favore dell'opposta della somma di € 893.393,78, oltre interessi e spese della procedura monitoria, con istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto.

Cieffe srl si costituiva in giudizio contestando le difese avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione e dell'istanza ex art. 649 c.p.c..

All'udienza del 29 ottobre 2020 veniva respinta l'istanza ex art. 649 c.p.c. per l'insussistenza di gravi ragioni per la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e non veniva autorizzata la chiamata in causa del terzo Elie Saab Liban S.a.l. in quanto richiesta tardivamente dall'opponente ("*... nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente che intenda chiamare in causa un terzo deve chiedere al giudice di essere a ciò autorizzato nell'atto di opposizione, quale convenuto sostanziale...*"), quindi venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c..

Con ordinanza del 11.3.2021 non venivano ammesse le prove richieste dalle parti, per i motivi di cui al provvedimento che si intendono richiamati, e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.



All'udienza del 17 novembre 2021 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

+++

E' opportuno premettere che il rapporto tra le parti ha avuto origine dal contratto di produzione del 21.6.2011 e dal contratto per la gestione dei tessuti del 22.6.2012, in forza dei quali la Cieffe aveva maturato, alla fine di maggio 2018, nei confronti della Elie Saab France un credito ingente (di oltre un milione di euro), per cui le parti, in data 28.6.2018, sottoscrivevano una scrittura privata con cui la Elie Saab France si riconosceva debitrice nei confronti della Cieffe srl e concordava con la stessa il pagamento rateizzato del debito.

In particolare con la scrittura del 28.6.2018 le parti davano atto dell'ammontare del debito iniziale di € 1.193.643,29 (come dall'elenco delle fatture emesse al 29.5.2018 di cui all'allegato A del contratto), che alle scadenze del 14.6.2018 e del 22.6.2018 la Elie Saab France aveva corrisposto con bonifico € 100.985,93 e € 199.268,58 e che di conseguenza il debito residuo di cui concordavano la rateizzazione ammontava a € 893.393,78. Le parti pattuivano il pagamento degli interessi moratori al tasso del 4%, ridotto al 2% se tutte le scadenze fossero state rispettate, inoltre prevedevano la decadenza dal beneficio del termine nel caso del mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata ed infine stabilivano che *“il presente contratto privato è soggetto alla legge italiana e il Tribunale competente è concordato tra le parti, il Tribunale di Milano”*.

Il decreto ingiuntivo è fondato sull'accordo del 28.6.2018 suindicato, di cui la Cieffe srl chiede l'adempimento ossia il pagamento dell'intero debito residuo di € 893.393,78 oltre interessi moratori, essendo la parte debitrice decaduta dal beneficio del termine per il mancato pagamento delle rate concordate.

L'eccezione preliminare sollevata dall'opponente di incompetenza del Tribunale a conoscere della controversia e conseguentemente di nullità del decreto ingiuntivo opposto si fonda sulla clausola arbitrale di cui all'art. 9 lett. d del contratto di produzione del 21.6.2011 del seguente tenore: *“Qualsiasi controversia relativa o comunque connessa all'esecuzione/adempimento, all'interpretazione e/o alla risoluzione del presente contratto sarà sottoposta al Collegio Arbitrale...”*. Secondo l'opponente infatti il rapporto tra le parti è sempre regolato dal contratto di produzione del 21.6.2011 e dal contratto di gestione dei tessuti del 22.6.2012, in quanto con l'accordo del 28.6.2018 le parti non intendevano sottrarre il rapporto contrattuale alla disciplina dei contratti del 2011 e del 2012 retti dalla clausola arbitrale suindicata.

L'eccezione deve essere respinta in quanto è infondata.



Occorre innanzitutto premettere che si verte in materia di diritti disponibili pertanto rientrava nel potere delle parti la pattuizione della clausola arbitrale di cui all'art. 9 lett d del contratto del 2011 e parimenti rientrava nella disponibilità delle parti la pattuizione della clausola che rimette al Tribunale di Milano la competenza per le controversie nascenti dal contratto del 2018, quali la domanda di ingiunzione di pagamento della somma di cui la Elie Saab France si era riconosciuta debitrice e che si era impegnata a pagare alle scadenze concordate, con i relativi interessi moratori.

La scrittura privata del 2018 contiene infatti il riconoscimento del debito da parte della Elie Saab France e ne regola il pagamento con l'accordo sulla rateizzazione, sulla misura degli interessi di mora, sulla legge applicabile (italiana) e sul foro competente (il Tribunale di Milano). E' dunque un contratto con cui le parti, con una nuova manifestazione di volontà avente forma scritta, hanno inteso regolare in modo diverso il loro rapporto anche in relazione al foro competente a conoscere le controversie nascenti dal contratto, devolvendo la competenza all'Autorità giudiziaria e non più agli arbitri, così superando la clausola compromissoria contenuta nel contratto del 2011.

Da quanto suesposto è irrilevante la considerazione che il riconoscimento di debito non sottrae il rapporto alla regolamentazione del contratto del 2011 in quanto con l'accordo del 2018 le parti hanno introdotto una nuova pattuizione, che è valida e vincolante, e che supera quella del precedente contratto. Per lo stesso motivo è inconferente la natura non novativa del piano di rientro, che non incide sulla possibilità per le parti di modificare, in tutto o in parte, le clausole di un precedente contratto con un nuovo accordo in cui è prevista la rateizzazione del debito, gli interessi moratori, la legge applicabile ed il foro competente.

Né può ritenersi che solo con la previsione di un foro esclusivo si possa derogare la clausola compromissoria, considerato che l'esclusività del foro attribuisce alla clausola la forza di derogare alla competenza territoriale ordinaria e di escludere i fori alternativi previsti dalla legge, ma non riguarda il riparto di competenza tra giudice ordinario e collegio arbitrale, che non è un foro previsto dalla legge.

Neppure può sostenersi che la clausola del 2018 individuerebbe solo il Tribunale innanzi al quale il lodo arbitrale sarebbe impugnabile, non avendo tale interpretazione alcun riscontro, né testuale, né logico, considerato che nella clausola non vi è alcun riferimento all'impugnazione del lodo e che la competenza per l'impugnazione del lodo non è del Tribunale ma della Corte d'Appello.

Infine si osserva che l'accordo del 2018 è tra due società commerciali, pertanto non trova applicazione il codice del consumo per le clausole vessatorie ma la disciplina degli artt. 1341 e 1342 c.c., la cui applicabilità va comunque esclusa in quanto l'accordo del 2018 regola in modo specifico il singolo rapporto esistente tra le parti e non è un contratto concluso con moduli o formulari, né contiene



condizioni generali di contratto, oltre ad essere frutto di una trattativa tra le parti che è dimostrata dallo scambio di *e mail* con la bozza dell'accordo (doc. n 3 fasc.opposta).

Sussiste quindi la competenza del Tribunale di Milano che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto.

Quanto all'ammontare del credito azionato in via monitoria deve rilevarsi che nell'accordo del 2018 la parte opponente ha riconosciuto il debito di € 893.393,78 di cui alle fatture prodotte in via monitoria.

L'opponente assume che il credito di € 893.393,78 è stato parzialmente estinto con il pagamento della somma di € 200.000,00, senza specificare le modalità e i tempi del pagamento di cui non vi è prova documentale. Non è infatti idoneo a provare il pagamento della somma di € 200.000,00 il segno di "spunta" a penna riportata a margine della prima cifra di € 200.000,00 nel documento 3 bis di parte opposta e l'indicazione della differenza di 693.393,78, né la *e mail* della dipendente della Cieffe e gli scadenziari della Elie Saab France (doc. n 6 e ss. fasc. opponente) che l'opposta ha contestato siano provenienti dalla Cieffe. Inoltre la prova testimoniale dedotta dall'opponente sul pagamento di € 200.000,00 è inammissibile ex art. 2726 c.c. trattandosi del pagamento di una somma ingente tra società commerciali che non può ritenersi non avvenisse con bonifico o comunque in modo tracciabile ed agevolmente documentabile nel giudizio.

Parimenti infondata è la contestazione dell'opponente secondo cui la somma ingiunta contiene anche fatture successive al piano di rientro per € 120.149,45 da detrarre dall'importo ingiunto, in quanto è pacifico che il rapporto tra le parti sia proseguito successivamente alla sottoscrizione dell'accordo del 2018 e che siano state emesse altre fatture, ma il decreto ingiuntivo riguarda il credito di € 893.393,78 che è stato riconosciuto dalla debitrice con l'accordo del 2018.

L'opponente ha anche opposto in parziale compensazione un contro-credito di € 83.308,78 che la Elie Saab Liban s.a.l vantava nei confronti della Cieffe e che ha ceduto nel maggio 2020 alla Elie Saab France dopo la notifica del decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto. A prescindere dalla strumentalità della cessione del credito tra società dello stesso gruppo, che è stata sostenuta dall'opposta, non può operare la compensazione per un credito che è contestato dall'opposta, di cui non vi è prova dell'esistenza e dell'ammontare (i documenti sub 4 e ss di parte opponente sono *e mail* e tabulati contestati dall'opposta e di cui non risulta la provenienza) e che ha titolo in un rapporto diverso da quello dedotto in giudizio con un soggetto terzo (Elie Saab Liban), la cui chiamata in causa si conferma inammissibile in quanto richiesta tardivamente dall'opponente.

Infine la dicitura "*salvo verifica del residuo ammontare sopra indicato*" contenuta nell'accordo del 2018 non è sufficiente per inficiare il riconoscimento di debito della Elie Saab France considerato che non vi è alcun elemento da cui possa desumersi che la riserva di verifica del preciso ammontare del debito si riferisca al credito di un terzo che è stato ceduto due anni dopo e che le contestazioni sollevate



dall'opponente sull'ammontare del debito, sotto i molteplici profili sopra esaminati, sono tutte infondate.

Da ultimo si osserva che è infondata anche la tesi sostenuta dall'opponente della "decadenza" e "venir meno" dell'accordo del 2018 per effetto della clausola che prevede la decadenza dal beneficio del termine nel caso di mancato pagamento alla scadenza pattuita anche di una sola rata, in quanto detta clausola è riconducibile all'art. 1186 c.c., che non fa "venir meno" ma conserva il vincolo contrattuale tra le parti di cui il creditore chiede l'adempimento.

L'opposizione deve pertanto essere respinta e per l'effetto deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto, già esecutivo.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, seguono l'ordinario criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo considerato che il valore della casa è compreso tra € 520.001 e 1.000.000 ed applicando i valori medi per la liquidazione del compenso.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o domanda disattesa, così dispone:

1. rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto, già esecutivo;
2. condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in € 27.804,00 per compenso, oltre € 15% per spese forfettarie, oltre Iva se dovuta e Cpa.

Milano, 28 febbraio 2022

Il Giudice
dott. Antonella Cozzi

